



COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 34

Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo
con elenco protocollo n. _____ in
data _____.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 20/01/2023 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2023” – ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
POLONIOLI	GIOV BATTISTA	Sindaco	SI	=
POLONIOLI	GIUSEPPE	Vice Sindaco	SI	=
POLONIOLI	GIAN BETTINO	Assessore Esterno	SI	=
TOTALI			3	0

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 bis dello statuto comunale, quale partecipante senza diritto di voto, all'appello risulta

			Presente	Assente
POLONIOLI	GIAN ANDREA	Pro Sindaco	SI	=

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Polonioli Giov Battista, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 20/01/2023 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2023" – ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023, in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2023, un contributo dell'importo di 83.790,52 euro a favore di ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO CHE il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2023;

CONSIDERATO CHE in relazione a quanto sopra si ritiene opportuno, considerata la tipologie delle opere da eseguire e le tempistiche tese alla realizzazione delle stesse, esprimere atto d'indirizzo affinché il responsabile del servizio competente possa valutare favorevolmente le condizioni di affidamento congiunto delle prestazioni di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza ed esecuzione delle stesse alla *società in house* di questo ente identificata nel Consorzio Forestale Pizzo Badile;

RILEVATO CHE nel contesto dell'autoproduzione delle commesse a favore del settore pubblico è stato elaborato, dapprima in via giurisprudenza e poi in via normativa settoriale, l'istituto dell'*in house providing* il quale ricorre, come è noto, allorché l'amministrazione si struttura per procurarsi una prestazione tramite un soggetto formalmente distinto da se stessa ma sostanzialmente ad essa riconducibile senza dover ricorrere ad operatori economici da reperire attraverso il ricorso al "mercato esterno";

- fin dall'inizio, la giurisprudenza della corte di giustizia europea (sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005, in causa c-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche "auto-produrre" beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimi da una "relazione organica";
- oggi, attraverso l'emanazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), l'ordinamento italiano ha nuovamente recepito quanto disposto in ambito comunitario dalle direttive Ue n. 23, 24 e 25 del 2014, a completamento della normativa avviata dalla famosa "Sentenza Teckal" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 novembre 1999, causa c-107/98);
- l'art. 5 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, recato dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recepisce gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/ue, 28 della direttiva 2015/25/ue e 17 della direttiva 2015/23/ue dir. 23, escludendo dall'ambito di applicazione del Codice gli affidamenti in house effettuati nell'ambito del settore pubblico;
- i requisiti europei legittimanti gli affidamenti diretti in house, in deroga alle regole ordinarie di affidamento dei contratti pubblici d'appalto, sono esplicitati dal citato art. 5, secondo cui: a)

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio che, in relazione agli indirizzi di seguito formulati, fa presente che è necessaria una valutazione preventiva sulla congruità tecnico-economica e sulla convenienza dell'operazione complessivamente intesa, con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni richieste, dando altresì conto delle ragioni dell'eventuale mancato ricorso al mercato (congruità dell'offerta economica, tempistiche di esecuzione, migliorie tecnico-esecutive e così via);

RILEVATO:

- che il Consorzio Forestale Pizzo Badile è partecipato dai comuni della zona e dalla Comunità Montana di Valle Camonica ed è stato costituito con finalità prioritaria di provvedere alla gestione del territorio montano e del patrimonio silvo-pastorale dei comuni consorziati, in aderenza alla normativa statale e regionale che incentiva tale forma di gestione;
- il consorzio ha per oggetto, tra le altre cose, “la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere ed i lavori di sistemazione idraulico-forestali” (art. 4 dello statuto);
- che il Comune con delibera di C.C. n. 6 del 07/07/2000 ha aderito alla compagine del consorzio forestale suddetto;
- che lo stesso consorzio, anche alla luce delle recenti modifiche strutturali apportate in sede di revisione statutaria (assemblea dei soci del 28.01.2019), è iscritto all'albo delle società in house tenuto da ANAC ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. delibera n. 122 del 13/02/2019 di ANAC);

PRESO ATTO CHE, per le motivazioni più sopra esposte, il Consorzio Forestale Pizzo Badile risulterebbe quale soggetto particolarmente idoneo per l'attuazione dell'intervento in argomento;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATO CHE non risulta necessario acquisire alcun parere in ordine alla regolarità tecnica dal relativo Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 essendo tale deliberazione espressione di un mero atto d'indirizzo;

RITENUTO pertanto con il presente atto di fornire specifico indirizzo agli uffici comunali.

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di **prendere atto** di quanto enunciato nella premessa;
- 2) di **esprimere**, per tutto quanto indicato in premessa narrativa, uno specifico indirizzo nei confronti del responsabile del settore tecnico affinché valuti la possibilità, ove sussistano i requisiti, per l'affidamento ad organismo in house di cui alla sopra richiamata normativa e previa apposita valutazione di congruità tecnico-economica di cui all'art. 192 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, di affidare al Consorzio Forestale Pizzo Badile con sede in Ceto (BS), in qualità di *società in house* partecipata da questo ente, le prestazioni di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, certificazione della regolare esecuzione ed esecuzione delle lavorazioni relativo ai “Lavori di messa in sicurezza anno 2023”, per un quadro economico di progetto complessivo di € 83.790,52;
- 3) di **dare atto che** il quadro economico di spesa dell'opera è finanziariamente coperto per € 83.790,52 (importo totale del contributo concesso), dal Ministero dell'Interno di cui al decreto in narrativa

(Decreto Ministero dell'Interno del 20/01/2023);

- 4) di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
 - 5) di **trasmettere** copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - 6) di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Consorzio Forestale Pizzo Badile;
 - 7) di **dare atto** del parere espresso in premessa i sensi dell'art. 49 e 151 , 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - 8) di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Polonioli Giuseppe

IL SINDACO
f.to Polonioli Giov Battista



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Matteo Tonsi

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il - 9 MAG. 2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.cimbergo.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, - 9 MAG. 2023.



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Matteo Tonsi

ESECUTIVITÀ


La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

- 9 MAG. 2023
Addi.....



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Matteo Tonsi

